

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/113/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2008

recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 1112/2002 ⁽²⁾ e (CE) n. 2229/2004 della Commissione ⁽³⁾ fissano le modalità d'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell'allegato della presente direttiva.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione ⁽⁴⁾ è stato inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il nuovo articolo 24 *ter*, che, senza chiedere il parere scientifico dettagliato dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), consente di includere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive per le quali esista la ragionevole certezza che non avranno alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee o altre conseguenze inaccettabili sull'ambiente.
- (3) La Commissione ha esaminato, ai sensi dell'articolo 24 *bis*, del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli effetti sulla salute umana e animale, sulle acque sotterranee e sull'ambiente per una serie di usi proposti dai notificatori, delle sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva e ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell'articolo 24 *ter*, del regolamento (CE) n. 2229/2004.
- (4) Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2229/2004, la Commissione ha sottoposto relazioni di riesame provvisorie sulle sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva all'esame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Gli Stati membri e la Commissione hanno riesaminato le relazioni in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, dando loro, in data 11 luglio 2008, la forma definitiva di relazione di riesame della Commissione. Ai sensi dell'articolo 25 *bis* del regolamento (CE) n. 2229/2004 la Commissione deve chiedere all'AESA di esprimere entro e non oltre il 31 dicembre 2010 il suo punto di vista sulle relazioni di riesame provvisorie.
- (5) Dai vari esami effettuati è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva soddisfano, in genere, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli usi descritti e analizzati nella relazione di riesame della Commissione. È dunque opportuno includere nell'allegato I di tale direttiva le sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva, per garantire che tutti gli Stati membri autorizzino secondo le norme di tale direttiva i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive.
- (6) È opportuno prevedere un congruo periodo di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove disposizioni derivanti dall'iscrizione.
- (7) Fatti salvi gli obblighi fissati dalla direttiva 91/414/CEE derivanti dall'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi a partire dall'iscrizione perché possano rivedere le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato e soddisfare quanto disposto dalla direttiva 91/414/CEE, in particolare all'articolo 13, e le pertinenti condizioni, di cui all'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.⁽³⁾ GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo (cfr. allegato III), relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

- (8) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione ⁽¹⁾ ha dimostrato che possono emergere difficoltà nell'interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti per quanto riguarda l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva suddetta. Ciò non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l'allegato I.
- (9) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 ottobre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate

di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Se necessario, entro il 31 ottobre 2009, gli Stati membri modificano o revocano in conformità della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono, come sostanze attive, le sostanze attive di cui all'allegato.

Entro tale data, essi in particolare verificano che le sostanze attive dell'allegato, escluse quelle identificate nella parte B dell'iscrizione di tale sostanza attiva, soddisfino le condizioni dell'allegato I della suddetta direttiva e verificano anche che il titolare dell'autorizzazione disponga, in conformità delle condizioni dell'articolo 13 della direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell'allegato II della stessa, o possa accedervi.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri devono riesaminare — in conformità dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, in base a un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione all'allegato I di tale direttiva riguardante le sostanze attive iscritte in allegato — ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze attive iscritte in allegato, come sostanza attiva unica o come una tra più sostanze, tutte iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro e non oltre il 30 aprile 2009. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto corrisponde alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.

Una volta determinato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

- a) se un prodotto contiene, come unica sostanza attiva, una delle sostanze attive di cui all'allegato: modificare o, se necessario, revocare l'autorizzazione entro e non oltre il 30 aprile 2014; oppure
- b) se un prodotto contiene, come una tra più sostanze attive, una sostanza attiva iscritta all'allegato: modificare o, se necessario, revocare l'autorizzazione entro il 30 aprile 2014 o entro la data fissata per tale modifica o revoca dalla rispettiva direttiva, o direttive, in base alla/e quale/i la/le sostanza/e è/sono stata/e iscritta/e nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° maggio 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Le voci che seguono vanno aggiunte alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«199	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>aizawai</i> Ceppo: ABTS-1857 Raccolta delle colture: n. SD-1372, Ceppo: GC-91 Raccolta delle colture: n. NCTC 11821</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>Aizawai</i> ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) e GC-91 (SANCO/1538/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
200	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>israeliensis</i> (sierotipo H-14) Ceppo: AM65-52 Raccolta delle colture: n. NCTC 1276</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>israeliensis</i> (sierotipo H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
201	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>kurstaki</i></p> <p>Ceppo: ABTS 351</p> <p>Raccolta delle colture: n. ATCC SD-1275</p> <p>Ceppo PB 54</p> <p>Raccolta delle colture: n. CECT 7209</p> <p>Ceppo SA 11</p> <p>Raccolta delle colture: n. NRRL B-30790</p> <p>Ceppo SA 12</p> <p>Raccolta delle colture: n. NRRL B-30791</p> <p>Ceppo EG 2348</p> <p>Raccolta delle colture: n. NRRL B-18208</p>	Non applicabile	Impurità non pertinenti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>kurstaki</i> ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 e EG 2348 (SANCO/1543/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
202	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>tenebrionis</i></p> <p>Ceppo: NB 176 (TM 14 1)</p> <p>Raccolta delle colture: n. SD-5428</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>tenebrionis</i> NB 176 (SANCO/1545/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
203	<p><i>Beauveria bassiana</i></p> <p>Ceppo: ATCC 74040</p> <p>Raccolta delle colture: n. ATCC 74040</p> <p>Ceppo: GHA</p> <p>Raccolta delle colture: n. ATCC 74250</p>	Non applicabile	Livello massimo di beauvericini: 5 mg/kg	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Beauveria bassiana</i> ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) e GHA (SANCO/1547/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
204	<i>Cydia pomonella Granulovirus</i> (CpGV)	Non applicabile	Micro-organismi Contaminanti (<i>Bacillus cereus</i>) < 1 × 10 ⁶ CFU/g	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla <i>Cydia pomonella Granulovirus</i> (CpGV) (SANCO/1548/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
205	<p><i>Lecanicillium muscarium</i> (precedentemente <i>Verticillium lecanii</i>)</p> <p>Ceppo: Ve 6</p> <p>Raccolta delle colture: n. CABI (= IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Lecanicillium muscarium</i> (precedentemente <i>Verticillium lecanii</i>) Ve 6 (SANCO/1861/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
206	<p><i>Metarhizium anisopliae</i> var. <i>anisopliae</i> (precedentemente <i>Metarhizium anisopliae</i>)</p> <p>Ceppo: BIPESCO 5/ F52</p> <p>Raccolta delle colture: n. Ma 43; n. 275-86 (acronimi V275 o KVL 275); n. KVL 99-112 (Ma 275 o V 275); n. DSM3884, n. ATCC 90448, n. ARSEF 1095</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Metarhizium anisopliae</i> var. <i>anisopliae</i> (precedentemente <i>Metarhizium anisopliae</i>) BIPESCO 5 e F52 (SANCO/1862/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
207	<p><i>Phlebiopsis gigantea</i></p> <p>Ceppo: VRA 1835</p> <p>Raccolta delle colture: n. ATCC 90304</p> <p>Ceppo: VRA 1984</p> <p>Raccolta delle colture: n. DSM16201</p> <p>Ceppo: VRA 1985</p> <p>Raccolta delle colture: n. DSM 16202</p> <p>Ceppo: VRA 1986</p> <p>Raccolta delle colture: n. DSM 16203</p> <p>Ceppo: FOC PG B20/5</p> <p>Raccolta delle colture: n. IMI 390096</p> <p>Ceppo: FOC PG SP log 6</p> <p>Raccolta delle colture: n. IMI 390097</p> <p>Ceppo: FOC PG SP log 5</p> <p>Raccolta delle colture: n. IMI 390098</p> <p>Ceppo: FOC PG BU 3</p> <p>Raccolta delle colture: n. IMI 390099</p> <p>Ceppo: FOC PG BU 4</p> <p>Raccolta delle colture: n. IMI 390100</p> <p>Ceppo: FOC PG 410.3</p> <p>Raccolta delle colture: n. IMI 390101</p> <p>Ceppo: FOC PG97/1062/116/1.1</p> <p>Raccolta delle colture: n. IMI 390102</p> <p>Ceppo: FOC PG B22/SP1287/3.1</p> <p>Raccolta delle colture: n. IMI 390103</p> <p>Ceppo: FOC PG SH 1</p> <p>Raccolta delle colture: n. IMI 390104</p> <p>Ceppo: FOC PG B22/SP1190/3.2</p> <p>Raccolta delle colture: n. IMI 390105</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla <i>Phlebiopsis gigantea</i> (SANCO/1863/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
208	<p><i>Pythium oligandrum</i> Ceppo: M1 Raccolta delle colture ATCC 38472</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida</p> <p>PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Pythium oligandrum</i> M1 (SANCO/1864/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
209	<p><i>Streptomyces</i> K61 (precedentemente <i>S. griseoviridis</i>) Ceppo: K61 Raccolta delle colture: n. DSM 7206</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Streptomyces</i> (precedentemente <i>Streptomyces griseoviridis</i>) K61 (SANCO/1865/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
210	<p><i>Trichoderma atroviride</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i>) Ceppo: IMI 206040 Raccolta delle colture n. IMI 206040, ATCC 20476 Ceppo: T11 Raccolta delle colture: n. Raccolta spagnola di colture tipo CECT 20498, identiche a IMI 352941</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul <i>Trichoderma atroviride</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i>) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) e sul T-11 (SANCO/1841/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
211	<p><i>Trichoderma polysporum</i></p> <p>Ceppo: <i>Trichoderma polysporum</i> IMI 206039</p> <p>Raccolta delle colture n. IMI 206039, ATCC 20475</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Trichoderma polysporum</i> IMI 206039 (SANCO/1867/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
212	<p><i>Trichoderma harzianum</i> Rifai</p> <p>Ceppo: <i>Trichoderma harzianum</i> T-22</p> <p>Raccolta delle colture ATCC 20847</p> <p>Ceppo: <i>Trichoderma harzianum</i> ITEM 908</p> <p>Raccolta delle colture n. CBS 118749</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul <i>Trichoderma harzianum</i> T-22 (SANCO/1839/2008) e ITEM 908 (SANCO/1840/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
213	<p><i>Trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i>)</p> <p>Ceppo: ICC012</p> <p>Raccolta delle colture CABI CC IMI 392716</p> <p>Ceppo: <i>Trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>T. viride</i> T25) T11</p> <p>Raccolta delle colture CECT 20178</p> <p>Ceppo: <i>Trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>T. viride</i> TV1) TV1</p> <p>Raccolta delle colture n. MUCL 43093</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul <i>Trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i>) ICC012 (SANCO/1842/2008) e sul <i>Trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>T. viride</i> T25 e TV1) T11 e TV1 (SANCO/1868/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
214	<p><i>Trichoderma gamsii</i> (precedentemente <i>T. viride</i>) Ceppo: ICC080 Raccolta delle colture n. IMI CC n. 392151 CABI</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Trichoderma viride</i> (SANCO/1868/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attuazione dei rischi.</p>
215	<p><i>Verticillium albo-atrum</i> (precedentemente <i>Verticillium dahliae</i>) Ceppo: <i>Verticillium albo-atrum</i> isolato WCS850 Raccolta delle colture n. CBS 276.92</p>	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Verticillium albo-atrum</i> (precedentemente <i>Verticillium dahliae</i>) WCS850 (SANCO/1870/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attuazione dei rischi.»</p>

(1) Ulteriori dati sull'identità e le specifiche della sostanza attiva si trovano nella relazione di riesame.